

- (6) Dal momento che, nel fissare i contingenti tariffari globali di cui all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1095/96, il Consiglio non ha stabilito un margine per il superamento di tali quantitativi, deve essere applicato il dazio doganale intero a tutti i quantitativi importati, convertiti in equivalente zucchero bianco, che superano il quantitativo indicato nel titolo di importazione. Al fine di evitare un'eccedenza di zucchero greggio importato nella Comunità dai paesi meno sviluppati, è necessario adottare disposizioni atte a garantire che i quantitativi di zucchero importati siano effettivamente importati e raffinati prima della fine della campagna di commercializzazione considerata o prima di una data stabilita dallo Stato membro.
- (7) A causa del fabbisogno massimo di raffinazione fissato per ciascuno Stato membro e della necessità di permettere il miglior controllo possibile della ripartizione dei quantitativi di zucchero greggio da importare, è opportuno disporre che il rilascio dei titoli d'importazione e la loro trasferibilità siano limitati ai raffinatori per quanto riguarda le importazioni in regime di contingenti tariffari ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001 e dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1095/96.
- (8) Poiché può trascorrere un lasso di tempo imprevedibile tra il carico di una partita di zucchero e la sua consegna, è pertanto opportuno tener conto di tali ritardi ammettendo una certa tolleranza. Inoltre, per quanto riguarda lo zucchero preferenziale di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1260/2001, che, in forza degli accordi applicabili, è soggetto ad obblighi di consegna e non a contingenti tariffari, è opportuno, conformemente agli usi commerciali vigenti, prevedere una certa tolleranza relativamente ai quantitativi totali forniti nel corso di un periodo di consegna nonché alla data d'inizio di detto periodo.
- (9) L'articolo 7 del «protocollo ACP» e l'articolo 7 dell'«accordo India» contengono disposizioni che si applicano quando uno Stato non rispetti il proprio impegno di fornitura entro il periodo di consegna concordato. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire le modalità di constatazione della data di fornitura di una partita di zucchero preferenziale.
- (10) Le disposizioni riguardanti la prova dell'origine contenute nell'allegato V, articolo 14, dell'accordo di partenariato ACP-CE e all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 881/2003⁽²⁾, si applicano, secondo i casi, per dimostrare il rispetto delle disposizioni di questi stessi regolamenti relative all'origine dei prodotti importati nel quadro del presente regolamento.
- (11) Al fine di rispettare i tradizionali flussi d'importazione dei quantitativi soggetti al contingente tariffario di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1095/96, è opportuno, alla luce dell'esperienza acquisita nel corso del periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1057/96, procedere alla ripartizione del contingente di 85 463 tonnellate tra i paesi d'origine a decorrere dal 1º luglio 2003, utilizzando lo stesso metodo di ripartizione.
- (12) Ai fini di un'efficace gestione delle importazioni preferenziali nel quadro del presente regolamento, è necessario prevedere disposizioni che consentano agli Stati membri di contabilizzare i relativi dati e comunicarli alla Commissione.
- (13) Le disposizioni introdotte dal presente regolamento per quanto riguarda il rilascio e la gestione dei titoli d'importazione dello zucchero preferenziale ACP-India sostituiscono quelle contenute all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 779/96 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 995/2002, e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1464/95. Occorre pertanto sopprimere i suddetti paragrafi e modificare i rispettivi regolamenti.
- (14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione relative all'importazione di zucchero di canna nell'ambito dei contingenti tariffari o degli accordi preferenziali previsti:

- dall'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1260/2001;
- dall'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001;
- dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1095/96.

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- «raffinatore»: la persona che importa ai fini dell'approvvigionamento di una raffineria ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1260/2001;
- «zucchero preferenziale ACP-India»: lo zucchero di canna di cui all'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1260/2001;
- «zucchero preferenziale speciale»: lo zucchero greggio di canna di cui all'articolo 39, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1260/2001;

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 134 del 29.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 106 del 30.4.1996, pag. 9.